



Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

Gli allegati 1.1, 1.2, 1.5, 1.12, 1.21, 1.22, 2.7 e 2.12 dell'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sull'efficienza energetica sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹ RS 730.02

Allegato 1.1
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

Numero 1.1, nota a piè di pagina

- 1.1 Il presente allegato si applica ai frigoriferi con raccordo alla rete con un volume totale superiore a 10 litri e inferiore o uguale a 1500 litri di cui all'articolo 1 numero 1 del regolamento (UE) 2019/2019².

Numero 3.1, nota a piè di pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2019 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2016³; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

- 2 Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.
- 3 Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

Allegato 1.2
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete

Numero 1.1, nota a piè di pagina

- 1.1 Il presente allegato si applica alle lavatrici per uso domestico e alle asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2023⁴.

Numero 3.1, nota a piè di pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavatrici per uso domestico e delle asciugabiancheria per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2019/2023 nonché gli allegati II, IV e VI del regolamento delegato (UE) 2019/2014⁵; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

⁴ Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

Allegato 1.5
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete

Numero 1.1, nota a piè di pagina

- 1.1 Il presente allegato si applica alle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2022⁶.

Numero 3.1, nota a piè di pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavastoviglie per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2022 nonché degli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2017⁷; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

⁶ Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.

⁷ Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

Allegato 1.12
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici

Numero 1.1, nota a piè di pagina

- 1.1 Il presente allegato si applica ai display elettronici di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2021⁸.

Numero 3.1, nota a piè di pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei display elettronici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2021 nonché l'allegato IX numero 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2013⁹; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

⁸ Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.

⁹ Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

Allegato 1.21
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete

Numero 1.1, nota a piè di pagina

- 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2024¹⁰.

Numero 3.1, nota a piè di pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2024 nonché gli allegati II e IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018¹¹; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

¹⁰ Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 313; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.

¹¹ Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

Allegato 1.22
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di sorgenti luminose e di unità di alimentazione separate

Numero 1.1, nota a piè di pagina

- 1.1 Il presente allegato si applica alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/2020¹².

Numero 3.1, nota a piè di pagina

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e V del regolamento (UE) 2019/2020 nonché l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015¹³; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

¹² Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 209; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.

¹³ Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/340, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62.

Allegato 2.7
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di motori e convertitori di frequenza

Numero 1.1, nota a piè di pagina

- 1.1 Il presente allegato si applica ai motori e ai convertitori di frequenza di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2019/1781¹⁴.

¹⁴ Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione dell'1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.

Allegato 2.12
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di server e prodotti di archiviazione dati

Numero 1.1, nota a piè di pagina

- 1.1 Il presente allegato si applica ai server e ai prodotti di archiviazione dati online di cui all'articolo 1 capoverso 1 del regolamento (UE) 2019/424¹⁵.

¹⁵ Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013, versione della GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/341, GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108.